

C) UCCELLI VIVI

268. Classificazione della merce.

Gli uccelli si distinguono in:

- uccelli *presicci*, impastellati o non impastellati.
Per uccello impastellato si intende l'uccello che ha iniziato a nutrirsi di cibi offerti in cattività;
- uccelli da *muta* o *primavera*;
- uccelli da *camerino*;
- uccelli da *voliera*.

269. Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è il capo.

270. Forma del contratto.

Il contratto si stipula in forma verbale e senza l'intervento di mediatori.

271. Modalità di vendita.

Nel rispetto della normativa regionale vigente gli uccelli di allevamento inanellati si contrattano a numero e a vista.

Gli uccelli da muta, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, allodola e cesena, si contrattano uno per uno, dopo averne ascoltato il canto.

Le rimanenti specie da muta si contrattano uno per uno.

Il pennuto in vendita si deve presentare nella sua gabbia regolamentare, ben pulita, con il piumaggio in ordine e senza eventuali segni dovuti alla sua irrequietezza.

Gli anellini fanno garanzia della legale provenienza dei pennuti e possono anche servire per formare una specie di genealogia del soggetto inanellato.

Il prezzo del soggetto in vendita viene stabilito dal venditore al momento della vendita stessa.

Non sono in uso contratti scritti.

Il sesso del pennuto è determinante per stabilire il prezzo.

Il canto "la primavera" del pennuto maschio aumenta sensibilmente il valore.

272. Custodia.

Gli uccelli da *muta* vengono venduti con gabbia regolamentare che si intende compresa nel prezzo stipulato.

Gli altri uccelli si intendono venduti senza gabbia.

273. Consegna.

Salva diversa pattuizione, la consegna avviene contestualmente alla stipulazione del contratto.

274. Pagamento.

Nella minuta vendita il pagamento è immediato.

275. Prova.

Per prova si intende l'ascolto del canto presso il venditore.
Per questo motivo l'allevatore fa in modo che il pennuto canoro possa essere ascoltato e osservato nel comportamento prima di essere definitivamente scelto dal compratore per l'acquisto.

276. Rischi.

Il perimento dell'uccello è sempre in danno del detentore.